REGOLAMENTO (CEE) N. 676/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3418/82, relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 724/67/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1967, che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2382/79 [4], dispone che la vendita di semi oleosi detenuti da organismi d'intervento si effettui mediante gara; che, a norma del regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2305/86 [6], tale gara deve svolgersi in forma di vendita permanente o di vendita intermittente;

considerando che, per quanto riguarda la vendita intermittente, occorre garantire che la situazione dei prezzi di vendita non provochi un deterioramento del mercato; che siffatto deterioramento può essere evitato se il prezzo di vendita corrisponde almeno al prezzo di mercato locale, senza essere inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento; che, stabilite tali condizioni, è possibile affidare agli organismi d'intervento la pubblicazione del bando di gara nonché la decisione d'aggiudicazione, previa apertura della gara da parte della Commissione;

considerando che è d'uopo precisare gli adeguamenti relativi al prezzo d'intervento nell'ambito della vendita permanente ed al prezzo d'acquisto all'intervento nell'ambito della vendita intermittente, a norma del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che, alla fine della campagna di commercializzazione, deve essere preso in considerazione il prezzo aumentato di tutte le maggiorazioni mensili, onde evitare perturbazioni del mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3418/82 deve essere corrispondentemente modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3418/82 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli organismi d'intervento vendono i semi in loro possesso, alle condizioni stabilite nel presente articolo e all'articolo 3, a qualunque acquirente che offra almeno il prezzo d'intervento vigente il giorno dell'offerta, maggiorato di un importo pari a 1 ECU/100 kg.

Il prezzo d'intervento è perequato, se del caso, applicando:

— l'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE,

— la maggiorazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE,

— le maggiorazioni mensili di cui all'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tuttavia, per una determinata campagna di commercializzazione, il prezzo d'intervento da prendere in considerazione dopo il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è quello vigente nel corso dell'ultimo mese di questo periodo. »

2) All'articolo 2, paragrafo 2, il termine « telescritto » è sostituito dai termini « telescritto o telecopia ».

3) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia le offerte sono ammissibili soltanto a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e fino al giorno della pubblicazione del bando di gara del mese successivo. »

4) Gli articoli da 5 a 9 sono sostituiti dal testo seguente:

« *Articolo 5*

Nella decisione di cui all'articolo 4 vengono stabiliti gli elementi seguenti:

a) i quantitativi da mettere in gara,

b) il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte,

c) i luoghi di magazzinaggio dei quantitativi da mettere in vendita.

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
[3] GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.
[4] GU n. L 274 del 31. 10. 1979, pag. 7.
[5] GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19.
[6] GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 21.

Fra la data della pubblicazione di questa decisione e la data prevista per la prima presentazione delle offerte devono intercorrere almeno 10 giorni.

Articolo 6

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto del paragrafo 2 e provvedono alla relativa pubblicità segnatamente mediante affissione nella loro sede, specificando per ogni gara parziale le date limite per la presentazione delle offerte.

2. Almeno otto giorni prima della data prevista per la prima presentazione delle offerte, gli organismi d'intervento pubblicano il bando di gara che è conforme al modello dell'allegato II e contiene, se del caso, le clausole e condizioni di vendita complementari, sempreché siano compatibili con il disposto del presente regolamento.

Il bando di gara e tutte le relative modifiche vengono trasmessi alla Commissione anteriormente allo scadere del primo termine di presentazione delle offerte.

3. Le partite non aggiudicate in occasione di una gara parziale vengono riprese nella gara parziale successiva.

Articolo 7

1. Le offerte devono pervenire entro la data e l'ora fissate nel bando di gara.

Le offerte pervenute dopo il termine previsto o che non soddisfano alle condizioni di vendita non possono essere prese in considerazione.

2. Nell'offerta deve essere indicato l'importo proposto, nella moneta nazionale dello Stato membro in cui sono immagazzinati i semi, per 100 kg di prodotto della qualità tipo, merce resa (scaricata) franco magazzino dell'organismo d'intervento.

Articolo 8

1. L'offerta presa in considerazione deve corrispondere almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può in alcun caso essere inferiore al prezzo d'acquisto all'intervento di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, vigente l'ultimo giorno del termine di presentazione delle offerte, perequato, se del caso, applicando :

— l'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE,

— la maggiorazione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE,

— le maggiorazioni mensili di cui all'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE.

Tuttavia, per una determinata campagna di commercializzazione, il prezzo d'acquisto all'intervento da prendere in considerazione dopo il periodo di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è quello vigente nel corso dell'ultimo mese di questo periodo.

2. Se, per una data partita, vi è parità tra le offerte più elevate, l'aggiudicazione viene effettuata mediante sorteggio.

Articolo 9

Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro i quindici giorni successivi alla chiusura della gara, circa lo svolgimento di quest'ultima, indicando segnatamente i prezzi di vendita medi delle varie partite ed i quantitativi venduti. »

5) È inserito il seguente articolo 10 bis :

« *Articolo 10 bis*

Se alcune partite superano 1 000 t, nel bando di gara può essere previsto il frazionamento delle stesse. »

6) All'articolo 11, paragrafo 1, la prima frase è costituita dal testo seguente :

« Le offerte di cui agli articoli 3 e 7 devono essere trasmesse all'organismo competente depositando l'offerta scritta con ricevuta di ritorno presso la sede di esso oppure inviando l'offerta mediante lettera raccomandata, telescritto, telecopia o telegramma. »

7) All'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 13, paragrafo 3, i termini « regolamento (CEE) n. 1204/72 » sono sostituiti dai termini « regolamento (CEE) n. 2681/83 (*). »

(*) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1 ».

8) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'organismo d'intervento comunica immediatamente a ciascun concorrente il risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette inoltre agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata, telescritto, telecopia o telegramma ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione